

Unificazione operata da tre direttive di Mise e Mingiustizia, operative dal 13 luglio

Cciaa con regole uniformate

Stesse norme su Pec, comunicazioni, modifiche di soci

Pagina a cura
di CINZIA DE STEFANIS

Nelle Camere di commercio stesse regole per gli adempimenti in materia di comunicazione del versamento del capitale sociale di Spa e Srl, dei fatti modificativi relativi ai soci di società di persone e della comunicazione della Pec di imprese individuali e società. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'ammontare del capitale sociale versato delle Spa e delle Srl e dei fatti modificativi relativi ai soci di società di persone va effettuato nel termine di trenta giorni. Dal 13 luglio, l'ufficio del registro imprese provvederà a elevare verbale di accertamento in caso di comunicazione relativa al capitale sociale versato e dei fatti modificativi dei soci di società di persone non effettuata nei 30 giorni dall'evento. Da tale data vi è l'obbligo per le imprese individuali e per le società non sottoposte a procedura concorsuale di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per iscriversi nel registro delle imprese. Senza la Pec l'istanza di iscrizione nei registri camerali viene sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria. Sono queste alcune delle novità contenute nelle ultime tre direttive (registrate alla Corte dei conti con data 13 luglio) del ministero dello sviluppo economico guidato da Federica Guidi, emanate d'intesa con il ministero della giustizia in materia di Pec, ammontare capitale sociale e fatti modificativi relativi ai soci di persone. L'esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del codice civile.

Decesso, recesso ed esclusione socio società di persone. Il decesso, il recesso e l'esclusione del socio di società di persone (articoli da 2284 a 2290 del codice civile), costituiscono fatti modificativi dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso o del recesso, a cura di uno degli amministratori. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati. A partire dal 13 luglio 2015, l'ufficio del registro imprese competente provvederà a elevare verbale di accertamento

Gli adempimenti	
Comunicazione relative al versamento del capitale sociale	Le modifiche al capitale versato di Srl e di Spa successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. L'ufficio del registro imprese provvederà ad elevare verbale di accertamento in caso di comunicazione relativa al capitale sociale versato non effettuata nei 30 giorni dall'evento. Per evento relativo al versamento del capitale si intende il momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione.
Fatti modificativi relativi al socio società di persone	Il decesso, l'esclusione e il recesso del socio di società di persone, costituiscono fatti modificativi dell'atto costitutivo che devono, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data dell'evento, a cura di uno degli amministratori. Gli uffici del registro delle imprese della camere delle commercio devono emettere verbale di accertamento in caso di comunicazione delle vicende modificative dei soci di società di persone effettuate oltre i 30 giorni dall'evento.
Pec	Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono obbligate a munirsi di una casella di posta elettronica certificata. Pertanto è possibile iscriversi nel registro delle Imprese solo con l'indirizzo Pec. In caso contrario l'istanza verrà sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente ad una casella attiva.

in caso di comunicazione del decesso del socio di società di persone oltre i 30 giorni dall'evento. Non attiverà più il procedimento di iscrizione d'ufficio nel caso di recesso del socio per giusta causa. A meno che il contratto sociale non imponga l'adozione della decisione di esclusione con il metodo collegiale o assembleare (comportanti l'intervento del notaio), è possibile presentare per l'iscrizione nel registro delle imprese la decisione di esclusione nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soci che hanno contribuito alla decisione medesima.

Obbligo di dotarsi della posta elettronica certificata. Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono obbligate a munirsi di una casella di posta elettronica certificata, a iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese e mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata. L'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella

titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.

Capitale sociale della Spa e Srl. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'ammontare del capitale sociale versato delle Spa e delle Srl, in sede di iscrizione delle società e successivamente alla

fase costitutiva va effettuato nel termine di trenta giorni. L'ufficio del registro imprese provvederà a elevare verbale di accertamento in caso di comunicazione relativa al capitale sociale versato non effettuata nei 30 giorni dall'evento. Per evento relativo al versamento del capitale si intende il momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione. Per le Srl la direttiva considera due adem-

pimenti distinti la comunicazione relativa al totale del capitale versato e quella relativa al versamento effettuato dai singoli soci: pertanto alla pratica di versamento relativa al totale del capitale dovrà,

L'esigenza di emanare le tre direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del c.c.

in caso di srl, essere sempre allegato il modello S relativo al versamento effettuato dai singoli soci. Per chi utilizza Starweb è necessario selezionare sia la voce «variazione capitale sociale versata» (quote sociali) sia la voce «versamento capitale sociale» (dati legali). Le società per azioni non sono tenute a compilare il modulo S. La compilazione della sezione del modulo S per le società a responsabilità limitata relativa alla quota deve contenere il valore complessivo del capitale versato.

Autodichiarazione per la startup. Possibilità da parte delle startup di «autodescrivere» in maniera sinte-

tica l'attività concretamente svolta dall'impresa, secondo una terminologia non giuridico-economica, ma di natura sostanzialmente fattuale e operativa per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'autodescrizione delle attività delle startup non può essere oggetto di iscrizione o deposito nel registro delle imprese, né nel Rea, stante i principi di tassatività e tipicità che regolano tali registri. Introduzione di un nuovo riquadro «startup: passaggio alla sezione speciale come Pmi innovativa» per gestire la trasformazione senza interruzione da startup a Pmi innovativa (per le imprese startup che per esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o perché superano i 60 mesi, o per altri motivi ma che hanno i requisiti di Pmi innovativa) con la possibilità di richiedere la cancellazione dalla sezione speciale come startup e iscriversi nella sezione speciale come Pmi innovativa, creando continuità assoluta. La nuova modulistica informatica contiene riquadri dedicati alle Pmi innovative, alle startup a vocazione sociale e alle cooperative e anche sul fronte delle società di persone con l'inserimento nel modulo di un apposito campo specificamente dedicato all'iscrizione della notizia del recesso, esclusione e decesso dei soci di società di persone. La consistenza e la rilevanza delle modifiche apportate, sottolinea il Mise, rendono la modulistica approvata con il Dm 22 giugno 2015, sostanzialmente innovativa rispetto a quanto previsto in precedenza, soprattutto per l'importanza degli ambiti settoriali oggetto di revisione. Sono stati inoltre inseriti nuovi codici da utilizzarsi nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa startup o Pmi innovativa.

Descrizione sintetica dell'attività svolta dalla startup. Nella nuova modulistica da presentarsi al registro delle imprese è stata prevista una «autodescrizione» dell'attività concretamente svolta dall'impresa, secondo una terminologia non giuridico-economica, ma di natura sostanzialmente fattuale e operativa. Il mancato richiamo di questo step nell'ambito del corpus normativo che regola le startup, comporta due conseguenze: l'adempimento non è obbligatorio e quindi non vi è alcuna sanzione, né procedimento d'ufficio in caso di mancata autodescrizione dell'attività. Anzi l'autodescrizione rappresenta un'opportunità per le startup di esprimere in una terminologia smart la propria essenza e di darne pubblicità.